



Bruxelles, 8.2.2013
COM(2013) 53 final

2013/0032 (NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della
Croazia**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta di direttiva del Consiglio che adegua determinate direttive in materia di fiscalità è resa necessaria dalla prossima adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea¹ è stato firmato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea e dalla Repubblica di Croazia il 9 dicembre 2011 a Bruxelles.

A norma del suo articolo 3, paragrafo 3, il trattato di adesione entrerà in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

L'articolo 3, paragrafo 4, del trattato di adesione della Repubblica di Croazia consente alle istituzioni dell'Unione di adottare prima dell'adesione le misure di cui, tra l'altro, all'articolo 50 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia². Dette misure entrano in vigore su riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

L'articolo 50 dell'atto di adesione stabilisce che, qualora gli atti delle istituzioni adottati prima dell'adesione richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, adattamenti non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, il Consiglio o la Commissione (nel caso in cui l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione) adottano gli atti necessari.

Il punto 2 dell'atto finale³ fa riferimento all'accordo politico su una serie di adattamenti degli atti che devono essere adottati dalle istituzioni raggiunto tra gli Stati membri e la Croazia nell'ambito dell'approvazione del trattato di adesione; le Alte Parti Contraenti del trattato di adesione hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare tali adattamenti prima dell'adesione conformemente all'articolo 50 dell'atto di adesione, integrato e aggiornato, se necessario, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

La presente proposta riguarda tutte le direttive del Consiglio che richiedono adattamenti tecnici a motivo dell'adesione della Croazia nel settore della fiscalità, corrispondente al capitolo di negoziato 16.

La presente proposta fa parte di una serie di proposte di direttive del Consiglio presentate dalla Commissione al Consiglio, che raggruppano gli adattamenti tecnici delle direttive del Consiglio e delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio corrispondenti ai capitoli di negoziato in proposte distinte di direttive del Consiglio. Questa struttura faciliterà il recepimento delle direttive negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Il pacchetto di proposte di atti giuridici che la Commissione ha

¹ GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

² GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

³ GU L 112 del 24.4.2012, pag. 95.

trasmesso al Consiglio è composto da questa serie di proposte di direttive del Consiglio e da una proposta di regolamento unico del Consiglio che copre sia i regolamenti e le decisioni pertinenti del Parlamento europeo e del Consiglio sia i regolamenti e le decisioni pertinenti del Consiglio, in linea con l'approccio seguito in passato per l'adesione della Bulgaria e della Romania⁴.

Tutti gli atti giuridici inclusi nel pacchetto saranno pubblicati lo stesso giorno nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente proposta e le altre proposte del pacchetto terranno conto degli adattamenti tecnici dell'acquis pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino al 1° settembre 2012, in modo da lasciare un margine di tempo sufficiente per i processi legislativi corrispondenti e per l'adempimento, da parte degli Stati membri, dei conseguenti obblighi di recepimento e di notifica per quanto riguarda le direttive. Gli adattamenti eventualmente necessari dell'acquis pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo il 1° settembre 2012 saranno previsti negli atti pertinenti o introdotti in una fase successiva secondo l'opportuna procedura. Inoltre la Commissione intende fornire informalmente agli Stati membri un elenco di questi atti normativi all'inizio di luglio 2013.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Poiché la presente proposta è di natura puramente tecnica e non comporta scelte politiche, non avrebbe avuto senso organizzare consultazioni delle parti interessate o eseguire valutazioni d'impatto.

⁴ GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta si basa sull'articolo 50 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia.

I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono pienamente rispettati. L'azione dell'Unione è necessaria in base al principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE), perché riguarda adattamenti tecnici di atti giuridici adottati dall'Unione. La proposta rispetta il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE) perché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della
Croazia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti a motivo dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l'atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.
- (2) Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall'adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente le direttive 83/182/CEE¹, 2003/49/CE², 2008/7/CE³, 2009/133/CE⁴ e 2011/96/UE⁵,

¹ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59.

² GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49.

³ GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11.

⁴ GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34.

⁵ GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 83/182/CEE, 2003/49/CE, 2008/7/CE, 2009/133/CE e 2011/96/UE sono modificate conformemente all'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

FISCALITÀ

1. 31983 L 0182: Direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105 del 23.4.1983, pag. 59):

Nell'allegato è aggiunto quanto segue:

“CROAZIA

- poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove)”.
2. 32003 L 0049: Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49):

(a) All'articolo 3, lettera a), punto iii), dopo la voce relativa alla Francia è aggiunto quanto segue:

– “porez na dobit in Croatia,”

(b) Nell'allegato è inserita la seguente lettera:

“a quater) le società di diritto croato denominate “dioničko društvo”, “društvo s ograničenom odgovornošću”, e altre società costituite in conformità della legislazione croata e soggette all'imposta croata sugli utili”.

3. 32008 L 0007: Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11):

L'allegato I è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO I

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A)

(1) Società costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE)*

(2) le società di diritto belga denominate:

(i) société anonyme/naamloze vennootschap

(ii) société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen

(iii) société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

- (3) le società di diritto bulgaro denominate:
 - (i) “Акционерно дружество”
 - (ii) “Командитно дружество с акции”
 - (iii) “Дружество с ограничена отговорност”
- (4) le società di diritto ceco denominate:
 - (i) akciová společnost
 - (ii) komanditní společnost
 - (iii) společnost s ručením omezeným
- (5) le società di diritto danese denominate:
 - (i) aktieselskab
 - (ii) kommandit-aktieselskab
- (6) le società di diritto tedesco denominate:
 - (i) Aktiengesellschaft
 - (ii) Kommanditgesellschaft auf Aktien
 - (iii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- (7) le società di diritto estone denominate:
 - (i) täisühing
 - (ii) usaldusühing
 - (iii) osaühing
 - (iv) aktsiaselts
 - (v) tulundusühistu
- (8) le società di diritto irlandese denominate: companies incorporated with limited liability
- (9) le società di diritto greco denominate:
 - (i) Ανώνυμος Εταιρία
 - (ii) Ετερόρρυθμος κατά μετοχές Εταιρία
 - (iii) Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

- (10) le società di diritto spagnolo denominate:
- (i) sociedad anónima
 - (ii) sociedad comanditaria por acciones
 - (iii) sociedad de responsabilidad limitada
- (11) le società di diritto francese denominate:
- (i) société anonyme
 - (ii) société en commandite par actions
 - (iii) société à responsabilité limitée
- (12) le società di diritto croato denominate:
- (i) dioničko društvo
 - (ii) društvo s ograničenom odgovornošću
- (13) le società di diritto italiano denominate:
- (i) società per azioni
 - (ii) società in accomandita per azioni
 - (iii) società a responsabilità limitata
- (14) le società di diritto cipriota denominate: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
- (15) le società di diritto lettone denominate: kapitālsabiedrība
- (16) le società di diritto lituano denominate:
- (i) akcinė bendrovė
 - (ii) uždaroji akcinė bendrovė
- (17) le società di diritto lussemburghese denominate:
- (i) société anonyme
 - (ii) société en commandite par actions
 - (iii) société à responsabilité limitée
- (18) le società di diritto ungherese denominate:
- (i) részvénytársaság
 - (ii) korlátolt felelősségű társaság

- (19) le società di diritto maltese denominate:
- (i) Kumpaniji ta' Responsabilità Limitata
 - (ii) Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f'azzjonijiet
- (20) le società di diritto olandese denominate:
- (i) naamloze vennootschap
 - (ii) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 - (iii) open commanditaire vennootschap
- (21) le società di diritto austriaco denominate:
- (i) Aktiengesellschaft
 - (ii) Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- (22) le società di diritto polacco denominate:
- (i) spółka akcyjna
 - (ii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- (23) le società di diritto portoghese denominate:
- (i) sociedade anónima
 - (ii) sociedade em comandita por acções
 - (iii) sociedade por quotas
- (24) le società di diritto rumeno denominate:
- (i) “societăți în nume colectiv”
 - (ii) “societăți în comandită simplă”
 - (iii) “societăți pe acțiuni”
 - (iv) “societăți în comandită pe acțiuni”
 - (v) “societăți cu răspundere limitată”
- (25) le società di diritto sloveno denominate:
- (i) delniška družba
 - (ii) komanditna delniška družba
 - (iii) družba z omejeno odgovornostjo

- (26) le società di diritto slovacco denominate:
- (i) akciová spoločnosť
 - (ii) spoločnosť s ručením obmedzeným
 - (iii) komanditná spoločnosť
- (27) le società di diritto finlandese denominate:
- (i) osakeyhtiö – aktiebolag
 - (ii) osuuskunta – andelslag
 - (iii) säästöpankki – sparbank
 - (iv) vakuutusyhtiö – försäkringsbolag
- (28) le società di diritto svedese denominate:
- (i) aktiebolag
 - (ii) försäkringsaktiebolag
- (29) le società di diritto del Regno Unito denominate: companies incorporated with limited liability.

* GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.”

4. 32009 L 0133: Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri (GU L 310 del 25.11.2009, pag. 34):

L’allegato I è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO I

PARTE A

ELENCO DELLE SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA A)

- (a) Le società (SE) costituite a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE)* e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori** e le società cooperative (SCE) costituite a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)*** e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori****;
- (b) le società di diritto belga denominate «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche sopra elencate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società;
- (c) le società di diritto bulgaro denominate: “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, “кооперации”, “кооперативни съюзи” e “държавни предприятия” costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;
- (d) le società di diritto ceco denominate «akciová společnost» e «společnost s ručením omezeným»;
- (e) le società di diritto danese denominate «aktieselskab» e «anpartsselskab». Altre società soggette a imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle «aktieselskaber»;
- (f) le società di diritto tedesco denominate “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all'imposta tedesca sulle società;

- (g) le società di diritto estone denominate «täisühing», «usaldusühing», «osaühing», «aktsiaselts» e «tulundusühistu»;
- (h) le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell'«Industrial and Provident Societies Act», le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies ACTS» e le «trustee savings banks» ai sensi del «Trustee Savings Banks Act» del 1989;
- (i) le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρεία» e «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»;
- (j) le società di diritto spagnolo denominate «sociedad anónima», «sociedad comanditaria por acciones», «sociedad de responsabilidad limitada» e gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;
- (k) le società di diritto francese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «sociétés par actions simplifiées», «sociétés d'assurances mutuelles», «caisses d'épargne et de prévoyance», «sociétés civiles» che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, le «coopératives», le «unions de coopératives» e gli istituti e le imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all'imposta francese sulle società;
- (l) le società di diritto croato denominate «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću», e altre società costituite in conformità della legislazione croata e soggette all'imposta croata sugli utili;
- (m) le società di diritto italiano denominate «società per azioni», «società in accomandita per azioni», «società a responsabilità limitata», «società cooperative», «società di mutua assicurazione», nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale;
- (n) le società di diritto cipriota denominate «εταιρείες», ai sensi della legislazione sull'imposta sul reddito;
- (o) le società di diritto lettone denominate «akciju sabiedrība» e «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;
- (p) le società costituite in conformità della legislazione lituana;
- (q) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d'assurances mutuelles», «association d'épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public» e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all'imposta lussemburghese sulle società;

- (r) le società di diritto ungherese denominate “közkereseti társaság”, “betéti társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, “egyesülés”, “közhasznú társaság” e “szövetkezet”;
- (s) le società di diritto maltese denominate “Kumpaniji ta’ Responsabilità Limitata” e “Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”;
- (t) le società di diritto olandese denominate «naamloze vennootschap», «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «open commanditaire vennootschap», «coöperatie», «onderlinge waarborgmaatschappij», «fonds voor gemene rekening», «vereniging op coöperatieve grondslag», «vvereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt» e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all’imposta olandese sulle società;
- (u) le società di diritto austriaco denominate “Aktiengesellschaft”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung” e “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”;
- (v) le società di diritto polacco denominate “spółka akcyjna” e “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;
- (w) le società commerciali o le società civili di forma commerciale, nonché altre persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali, costituite conformemente al diritto portoghese;
- (x) le società di diritto rumeno denominate «societăți pe acțiuni», «societăți în comandită pe acțiuni» e «societăți cu răspundere limitată»;
- (y) le società di diritto sloveno denominate “delniška družba”, “komanditna družba” e “družba z omejeno odgovornostjo”;
- (z) le società di diritto slovacco denominate “akciová spoločnosť”, “spoločnosť s ručením obmedzeným” e “komanditná spoločnosť”;
- (aa) le società di diritto finlandese denominate “osakeyhtiö”/”aktiebolag”, “osuuskunta”/”andelslag”, “säästöpankki”/”sparbank” e “vakuutusyhtiö”/”försäkringsbolag”;
- (ab) le società di diritto svedese denominate «aktiebolag», «bankaktiebolag», «försäkringsaktiebolag», «ekonomiska föreningar», «sparbanker» e «ömsesidiga försäkringsbolag»;
- (ac) le società registrate a norma del diritto del Regno Unito.

* G U L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

** G U L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

*** G U L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

**** G U L 207 del 18.8.2003, pag. 25.”

PARTE B

ELENCO DELLE IMPOSTE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA C)

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio,
- корпоративен данък in Bulgaria,
- daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca,
- selskabsskat in Danimarca,
- Körperschaftsteuer in Germania,
- tulumaks in Estonia,
- corporation tax in Irlanda,
- φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia,
- impuesto sobre sociedades in Spagna,
- impôt sur les sociétés in Francia,
- porez na dobit in Croazia,
- imposta sul reddito delle società in Italia,
- φόρος εισοδήματος a Cipro,
- uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia,
- pelno mokestis in Lituania,
- impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo,
- társasági adó in Ungheria,
- taxxa fuq l-income a Malta,
- vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi,
- Körperschaftsteuer in Austria,
- podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia,
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo,
- impozit pe profit in Romania,
- davek od dobička pravnih oseb in Slovenia,
- daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia,

- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia,
- statlig inkomstskatt in Svezia,
- corporation tax nel Regno Unito.”

5. 32011 L 0096: Direttiva 2011/96/CEE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8):

a) nell'allegato I, la parte A è sostituita dal seguente:

“Parte A Elenco delle società di cui all'articolo 2, lettera a), punto i):

- (a) Le società costituite a norma del regolamento (CE) n. 2157/2001, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE)* e della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori** e le società cooperative costituite a norma del regolamento (CE) n. 1435/2003, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)*** e della direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori****;
- (b) le società di diritto belga denominate «société anonyme»/«naamloze vennootschap», «société en commandite par actions»/«commanditaire vennootschap op aandelen», «société privée à responsabilité limitée»/«besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité limitée»/«coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «société coopérative à responsabilité illimitée»/«coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid», «société en nom collectif»/«vennootschap onder firma», «société en commandite simple»/«gewone commanditaire vennootschap», le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche summenzionate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società;
- (c) le società di diritto bulgaro denominate: “събирателното дружество”, “командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, “акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, “неперсонифицирано дружество”, “кооперации”, “кооперативни съюзи” “държавни предприятия”, costituite in conformità della legislazione bulgara e svolgenti attività commerciali;
- (d) le società di diritto ceco denominate: “akciová společnost”, “společnost s ručením omezeným”;
- (e) le società di diritto danese denominate “aktieselskab” e “anpartsselskab”. Altre società soggette ad imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle “aktieselskaber”;

- (f) le società di diritto tedesco denominate “Aktiengesellschaft”, “Kommanditgesellschaft auf Aktien”, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, “Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all’imposta tedesca sulle società;
- (g) le società di diritto estone denominate: “täisühing”, “usaldusühing”, “osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”;
- (h) le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell’«Industrial and Provident Societies Act», le «building societies» registrate sotto il regime dei «Building Societies ACTS» e le «trustee savings banks» ai sensi del «Trustee Savings Banks Act» del 1989;
- (i) le società di diritto greco denominate «ανώνυμη εταιρεία», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (E.Π.Ε.)» e altre società costituite in conformità della legislazione greca e soggette all’imposta greca sulle società;
- (j) le società di diritto spagnolo denominate “sociedad anónima”, “sociedad comanditaria por acciones”, “sociedad de responsabilidad limitada”, enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato e altre entità costituite in conformità della legislazione spagnola e soggette all’imposta spagnola sulle società (“Impuesto sobre sociedades”);
- (k) le società di diritto francese denominate “société anonyme”, “société en commandite par actions”, “société à responsabilité limitée”, “sociétés par actions simplifiées”, “sociétés d’assurances mutuelles”, “caisses d’épargne et de prévoyance”, “sociétés civiles” che sono soggette automaticamente all’imposta sulle società, “coopératives”, “unions de coopératives”, e istituti e imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all’imposta francese sulle società;
- (l) le società di diritto croato denominate «dioničko društvo», «društvo s ograničenom odgovornošću», e altre società costituite in conformità della legislazione croata e soggette all’imposta croata sugli utili”;
- (m) le società di diritto italiano denominate “società per azioni”, “società in accomandita per azioni”, “società a responsabilità limitata”, “società cooperativa”, “società di mutua assicurazione”, nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale;
- (n) in diritto cipriota: “εταιρείες così come definite nella legge relativa all’imposta sul reddito”;
- (o) le società di diritto lettone denominate: “akciju sabiedrība”, “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;
- (p) le società costituite in conformità della legislazione lituana;

- (q) le società di diritto lussemburghese denominate «société anonyme», «société en commandite par actions», «société à responsabilité limitée», «société coopérative», «société coopérative organisée comme une société anonyme», «association d'assurances mutuelles», «association d'épargne-pension», «entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public», e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all'imposta lussemburghese sulle società;
- (r) le società di diritto ungherese denominate: «közkereseti társaság», «betéti társaság», «közös vállalat», «korlátolt felelősségű társaság», «részvénytársaság», «egyesülés», «szövetkezet», «szövetkezet»;
- (s) le società di diritto maltese denominate: “Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata”, “Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”;
- (t) le società di diritto olandese denominate “naamloze vennootschap”, “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, “Open commanditaire vennootschap”, “Coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, “Fonds voor gemene rekening”, “vereniging op coöperatieve grondslag”, “vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt”, e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all'imposta olandese sulle società;
- (u) le società di diritto austriaco denominate «Aktiengesellschaft», «Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit», «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften», «Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts», «Sparkassen», e altre società costituite in conformità della legislazione austriaca e soggette all'imposta austriaca sulle società;
- (v) le società di diritto polacco denominate: “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;
- (w) le società commerciali o le società di diritto civile aventi forma commerciale e le cooperative e le imprese pubbliche registrate a norma del diritto portoghese;
- (x) le società di diritto rumeno denominate: “societăți pe acțiuni”, “societăți în comandită pe acțiuni”, “societăți cu răspundere limitată”;
- (y) le società di diritto sloveno denominate: “delniška družba”, “komanditna družba”, “družba z omejeno odgovornostjo”;
- (z) le società di diritto slovacco denominate: “akciová spoločnosť”, “spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnosť”;
- (aa) le società di diritto finlandese denominate “osakeyhtiö”/”aktiebolag”, “osuuskunta”/”andelslag”, “säästöpankki”/”sparbank” e “vakuutusyhtiö”/”försäkringsbolag”;

- (ab) le società di diritto svedese denominate “aktiebolag”, “försäkringsaktiebolag”, “ekonomiska föreningar”, “sparbanker”, “ömsesidiga försäkringsbolag”, “försäkringsföreningar”;
- (ac) le società registrate a norma del diritto del Regno Unito.”.

* GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

** GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

*** GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

**** GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.”

- (b) Nell'allegato I, parte B (Elenco delle imposte di cui all'articolo 2, lettera a), punto iii)), dopo la voce relativa alla Francia è aggiunto quanto segue:

“– porez na dobit in Croazia,”